DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1966

che proroga la validità e aumenta il volume del contingente tariffario concesso alla Repubblica federale di Germania per i filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/349/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. IX concernente i filati di borra di seta (schappe), allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la propria decisione del 22 dicembre 1965 [1], che accorda alla Repubblica federale di Germania, per il periodo 1° gennaio — 1° marzo 1966, e al dazio dell'1 %, un contingente tariffario di 28 tonnellate di filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, di cui alla voce n. 50.05 della tariffa doganale comune,

Vista la nota verbale del 9 febbraio 1966, con cui la Repubblica federale di Germania ha chiesto la proroga sino al 31 dicembre 1966 della validità di detta decisione, nonchè un aumento proporzionale del volume del contingente tariffario concessole per i filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto,

Considerando che la validità del contingente tariffario suddetto è stata limitata al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 1° marzo 1966, sia perchè, in virtù del paragrafo 1 del summenzionato Protocollo n. IX, non si potranno aprire contingenti tariffari sino a quando il dazio del 10 % per la seta greggia resterà sospeso, sia perchè il paragrafo 4 del Protocollo n. VIII contempla, a decorrere dal 2 marzo 1966 e a determinate condizioni, la possibilità di un ripristino, da parte del Consiglio, di tale dazio del 10 %;

Considerando che a codesta data del 2 marzo 1966 il Consiglio non ha preso decisioni in merito; che nell'esame delle condizioni sopra citate il Consiglio, per il momento, non è ancora pervenuto a una fase tale per cui si possa già prevedere la data in cui esso deciderà se ripristinare o meno i dazi doganali relativi alla voce n. 50.02 della tariffa doganale comune;

Considerando che le disposizioni del paragrafo 1 del Protocollo n. IX rimarranno in vigore sino a quando il Consiglio non prenderà una decisione in materia; che, di conseguenza, è opportuno accrescere il volume del contingente tariffario originariamente concesso allo Stato membro richiedente per i prodotti in parola;

Considerando che nella decisione iniziale del 22 dicembre 1965 si era calcolato, in base ai dati allora disponibili, che per il 1966 il fabbisogno globale d'importazione della Repubblica federale di Germania sarebbe ammontato a 200 tonnellate, 170 delle quali in provenienza da paesi terzi; che nel frattempo la Repubblica italiana, unico Stato membro produttore, ha segnalato un certo aumento delle sue disponibilità esportabili dei filati di cui trattasi; che inoltre questo paese membro ha recentemente richiesto la convocazione di una riunione a tale proposito fra i Servizi della Commissione e i rappresentanti, tra l'altro, degli Stati membri interessati; che, per chiarire la situazione, occorre procedere a una nuova valutazione delle disponibilità comunitarie esportabili dei filati in oggetto; che, tuttavia, tale riesame potrà dare risultati conclusivi solo a seguito della riunione di cui sopra; che, tenuto conto di tale situazione e vista l'incertezza della data in cui il Consiglio prenderà una decisione conformemente al Protocollo n. VIII allegato al suddetto Accordo del 2 marzo 1960, appare opportuno, in base alla valutazione iniziale, prorogare la validità del contingente tariffario soltanto sino al 30 giugno 1966; che, tenendo conto del succitato fabbisogno annuo d'importazione dai paesi terzi, il volume contingentario corrispondente al periodo di validità 1° gennaio — 30 giugno 1966 sopra previsto ammonta a 84 tonnellate,

[1] GU n. 19 del 31. 1. 1966, pag. 293/66.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il volume contingentario di 28 tonnellate, concesso con decisione del 22 dicembre 1965 alla Repubblica federale di Germania per l'importazione da paesi terzi di filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, di cui alla voce n. 50.05 della tariffa doganale comune, è portato a 84 tonnellate.

Articolo 2

Le altre disposizioni della decisione del 22 dicembre 1965 restano immutate.

Articolo 3

La presente decisione è valida sino al 30 giugno 1966.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1966.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Robert MARJOLIN